

**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.238, C.10, D.LGS. N.152/06**

A) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

B) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

C) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I comuni provvedono, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.

D) Per l'anno 2021, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui alla lettera sub A) entro il 31 maggio p.v.;

E) La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente. F) Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA.